

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 2021/00822 del 21/06/2021

al Collegio Sindacale

alla Giunta Regionale

OGGETTO

Approvazione nuovo Regolamento interno concernente gli istituti giuridici contrattuali della cessione del quinto e della delegazione di pagamento.

Unità operativa proponente	U.O.C. Gestione Risorse Umane		
Documenti integranti il provvedimento:			
Descrizione Allegato	pag.	Descrizione Allegato	pag.
Regolamento delegazioni.pdf	15		
<input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione di immediata esecutività			

Destinatari dell'atto per l'esecuzione

U.O.C. Gestione Risorse Umane	U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria
-------------------------------	---------------------------------------

Destinatari dell'atto per conoscenza

U.O.C. Affari Legali e Contenzioso	Direzione Amministrativa Aziendale
Direzione Generale Aziendale	

La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati è assoggettata a:

- pubblicazione integrale
 pubblicazione della sola deliberazione
 pubblicazione del solo frontespizio

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con Deliberazione n. 2019/00434 del 30/04/2019 l'A.O.R. San Carlo ha approvato Regolamento interno concernente l'istituto giuridico contrattuale della cessione del quinto;
- nel suddetto regolamento non era prevista la possibilità di coesistenza della cessione del quinto con la delegazione di pagamento;

Tenuto conto delle esigenze dei dipendenti dell'Azienda di ricorrere a tale tipologia di finanziamento in aggiunta alla cessione del quinto già prevista per legge;

Ritenuto di consentire al dipendente di accedere all'istituto della delegazione di pagamento nella misura di un quinto dello stipendio che, in aggiunta alla trattenuta effettuata per la cessione del quinto, non deve superare il 40% di stipendio cedibile si come risulta da certificato di stipendio, salvo casi straordinari che la Direzione Strategica valuterà fornendo specifico e motivato assenso ai sensi dell'art. 70 del D.p.R. 180/50 e dell'art. 66 del D.p.R. 895/50;

Ritenuto, pertanto, al fine di diramare organiche istruzioni in materia, di dover approvare il regolamento aziendale in materie di cessioni e deleghe, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

Rilevato che l'Amministrazione intende dar corso alle delegazioni stipulando apposite convenzioni a titolo oneroso con gli Istituti finanziari eventualmente interessati che ne facciano richiesta, escludendo i soggetti non convenzionati dalla procedura amministrativa disciplinata dal regolamento;

Visto il D.P.R. 180/1950 e ss.mm.ii di approvazione del Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;

Visti, altresì, il D.P.R. 895/1950 e ss.mm.ii. nonché le istruzioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale Dello Stato in particolare con le circolari: 1/RGS del 17.01.2011, n. 2/RGS del 15/01/2015, n. 3/RGS del 17/01/2017 e n. 18/RGS del 03/06/2019 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente provvedimento prevede a titolo di rimborso per i costi sostenuti dall'azienda nell'espletamento delle procedure amministrative il pagamento, da parte dei soggetti convenzionati, degli oneri di cui all'art. 9 del regolamento e secondo le modalità ivi indicate;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

per i motivi espressi in premessa:

1. di approvare il nuovo Regolamento concernente l'istituto giuridico della cessione del quinto e della delegazione di pagamento in sostituzione di quello adottato con Deliberazione n. 2019/00434 del 30/04/2019;
2. di approvare lo schema di convenzione con gli Istituti finanziari, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di ammettere le delegazioni di pagamento per quei dipendenti che abbiano sottoscritto contratti di finanziamento soltanto con gli istituti e società che abbiano preliminarmente stipulato apposita convenzione con l'Azienda, come previsto dal regolamento approvato con la presente deliberazione;
4. di procedere alla stipula delle convenzioni con gli Istituti finanziari;
5. di dare atto che è previsto, a titolo di rimborso per i costi sostenuti dall'azienda nell'espletamento delle procedure amministrative, il pagamento degli oneri di cui all'art. 9 del regolamento con le modalità ivi descritte;
6. di demandare all'U.O.C. Gestione Risorse Umane e all'U.O.C. Gestione Economico-finanziaria gli adempimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione.

Il presente atto comporta oneri NON comporta oneri

Isabella Margiotta
L'Istruttore

Cristiana Mecca
Il Dirigente

Eufrasia Pesarini
Il Direttore Amministrativo

Angela Pia Bellettieri
Il Direttore Sanitario

Giuseppe Spera
Il Direttore Generale

Il presente atto è trasmesso per l'imputazione dei conseguenti costi all'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e all'U.O.C. Controllo di Gestione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico dell'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" Potenza e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono disponibili per l'eventuale consultazione agli atti di ufficio.

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 11, comma 11 e dell'art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.

Potenza li, 21/06/2021



AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO"

Ospedale "San Carlo" di Potenza

Presidi Ospedalieri di Lagonegro, Melfi, Pescopagano e Villa d'Agri

Via Potito Petrone - 85100 Potenza - Tel. 0971 61 11 11

Codice Fiscale e Partita IVA - 01186830764

**REGOLAMENTO INTERNO
CONCERNENTE GLI ISTITUTI GIURIDICI
CONTRATTUALI DELLA CESSIONE DEL QUINTO E
DELLA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO**



AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO"

*Ospedale "San Carlo" di Potenza
Presidi Ospedalieri di Lagonegro, Melfi, Pescopagano e Villa d'Agri*

*Via Potito Petrone - 85100 Potenza - Tel. 0971 61 11 11
Codice Fiscale e Partita IVA - 01186830764*

Art. 1

Finalità e oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso agli istituti giuridici contrattuali della cessione del quinto dello stipendio e della delegazione di pagamento disciplinati dal DPR 180/1950 recante "Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni" e ss.mm.ii, dal regolamento attuativo di cui al D.P.R. 895/50, dall'art. 1269 del codice civile e dalle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato n. 1/RGS del 17.01.2011, n. 2/RGS del 15/01/2015, n. 3/RGS del 17/01/2017 e n. 18/RGS del 03/06/2019.

Il personale dipendente dell'A.O.R. San Carlo può avvalersi dei seguenti strumenti normativi per ottenere prestazioni creditizie:

1. cessione del quinto dello stipendio per prestazioni erogate da Istituto di Previdenza (INPS ex INPDAP), banche e società finanziarie;
2. delegazione convenzionale di pagamento per il rimborso di prestiti erogati da banche e finanziarie preventivamente convenzionate con l'Azienda.

Le modalità di accesso ai prestiti INPS sono disciplinate dall'apposito regolamento emanato dal predetto Istituto.

Art. 2

Cessione del quinto dello stipendio

La cessione del quinto è una particolare tipologia di finanziamento cui possono accedere i dipendenti della pubblica amministrazione il cui rimborso avviene attraverso l'addebito delle rate (fino ad un massimo di 120 rate mensili) sulla busta paga.

La quota di stipendio cedibile è pari a 1/5 degli emolumenti, valutati al netto delle ritenute previdenziali e fiscali, aventi carattere di ripetitività e ricorrenza, con esclusione della 13^a mensilità che rappresenta un assegno una tantum che non può essere raggugliata a dodicesimi ai fini della determinazione della quota cedibile (artt. 5 e 65 del D.P.R. n. 180/1950, art.13 D.P.R. n. 895/1950 e Circolare MEF n.13/2006).

Il dipendente che necessita di prestazioni creditizie può avviare la procedura per la cessione del quinto del proprio stipendio inoltrando apposita istanza all'Azienda per il rilascio del certificato di stipendio secondo il modello n. 1 allegato.



AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO"

Ospedale "San Carlo" di Potenza

Presidi Ospedalieri di Lagonegro, Melfi, Pescopagano e Villa d'Agri

Via Potito Petrone - 85100 Potenza - Tel. 0971 61 11 11

Codice Fiscale e Partita IVA - 01186830764

Entro il termine di 30 giorni, l'ufficio preposto provvede al rilascio del certificato stipendiale da cui risulta lo stipendio cedibile. Il certificato ha validità di 90 giorni dalla data di rilascio; non verrà rilasciato altro certificato di stipendio, prima del decorso dei 90 giorni, salvo che nel frattempo non si verificano modificazioni sostanziali della situazione stipendiale tali da incidere significativamente sulla capacità economica del dipendente.

Art.3

Autorizzazione e rinegoziazione

L'UOC competente in materia di trattamento economico dei dipendenti, ricevuto l'atto di Benestare da parte della banca e/o società finanziaria, verificata la correttezza dei dati e la conformità alla normativa in materia e al presente regolamento, lo sottoscrive, entro 30 giorni, per la conseguente autorizzazione.

Nel caso in cui il dipendente abbia ceduto la quota di stipendio ammessa in favore di più società finanziarie prevale la cessione notificata per prima all'Azienda.

Le quote di ammortamento del prestito saranno trattenute in busta paga entro il termine massimo di 60 giorni dal rilascio del benestare.

Se il piano di rimborso del prestito ha durata complessiva uguale o inferiore a 5 anni, per un totale di massimo 60 rate, la richiesta di rinegoziazione può essere presentata in qualunque momento, a discrezione del richiedente, a patto che il nuovo piano d'ammortamento preveda una durata decennale.

Se il piano di rimborso del prestito ha durata superiore alle 60 rate, la richiesta di rinegoziazione non può essere presentata prima di aver restituito almeno il 40% dell'importo dell'originario finanziamento e dopo che siano trascorsi i 2/5 della durata del contratto.

Art.4

Trattenute stipendiali

Per perfezionare il processo gestionale sulle trattenute stipendiali è necessario fornire la pertinente dimostrazione in merito all'avvenuta erogazione del finanziamento al dipendente.

In caso di rinnovo di cessione l'avvio delle nuove ritenute è subordinato al ricevimento della dichiarazione liberatoria da parte della società finanziaria il cui contratto di cessione viene estinto.

Solo dopo tali dimostrazioni potranno essere applicate le trattenute stipendiali previste.



AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO"

*Ospedale "San Carlo" di Potenza
Presidi Ospedalieri di Lagonegro, Melfi, Pescopagano e Villa d'Agri
Via Potito Petrone - 85100 Potenza - Tel. 0971 61 11 11
Codice Fiscale e Partita IVA - 01186830764*

Art. 5

Coesistenza prestiti Inps e cessione del quinto

Qualora il dipendente abbia in corso un prestito di qualunque durata con l'Inps per poter accedere alla cessione del quinto con un Istituto finanziario dovrà preliminarmente provvedere all'estinzione dello stesso.

Il benessere verrà rilasciato solo in seguito all'acquisizione agli atti dell'evidenza di estinzione trasmessa dai competenti Uffici dell'Istituto Previdenziale.

Art.6

Delegazione convenzionale di pagamento

La Delegazione convenzionale di pagamento è l'incarico che il dipendente conferisce all'Amministrazione, a fronte degli emolumenti spettanti per le prestazioni di lavoro ed a condizioni che la stessa accetti di obbligarsi, a pagare ad una banca e/o società finanziaria quanto dovuto in virtù dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento.

Non assume rilievo alcuno la ricerca dei motivi per cui è stato stipulato il contratto. In ogni caso l'Azienda dovrà sempre valutare una serie di elementi, anche nell'interesse e per la tutela del proprio dipendente (ad esempio la durata del prestito ed il tasso di interesse).

La quota totale delegabile non può superare un quinto dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale.

La richiesta di delegazione non può avere ad oggetto un periodo inferiore a dodici mesi.

La durata massima assentibile del contratto di delegazione di pagamento è di dieci anni.

In caso di esistenza di una delegazione convenzionale in corso per il rimborso di un finanziamento ricevuto dal dipendente, l'Amministrazione darà seguito ad una nuova delegazione convenzionale soltanto dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione di avvenuta estinzione del debito dante causa alla precedente delegazione e di avvenuta somministrazione del nuovo finanziamento.

Art.7

Concorso delegazione di pagamento e altre trattenute



AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO"

*Ospedale "San Carlo" di Potenza
Presidi Ospedalieri di Lagonegro, Melfi, Pescopagano e Villa d'Agri
Via Potito Petrone - 85100 Potenza - Tel. 0971 61 11 11
Codice Fiscale e Partita IVA - 01186830764*

L'A.O.R. San Carlo, con l'intento di salvaguardare i propri dipendenti da eccessivi sovraindebitamenti, autorizzerà una sola delegazione di pagamento per contratti di finanziamento.

Nel caso di concorso con la cessione del quinto, il totale delle somme trattenute non può superare il 40% dello stipendio cedibile, salvo casi straordinari che l'Amministrazione valuterà fornendo uno specifico e motivato assenso ai sensi dell'art. 70 del D.p.R. 180/50 e dell'art. 66 del D.p.R. 895/50.

Il rilascio dell'assenso, necessariamente esplicito e di esclusiva competenza della Direzione Strategica ed in misura non superiore al 44%, è vincolato all'effettiva sussistenza di situazioni del tutto eccezionali e straordinarie che spetta al dipendente richiedente attestare.

Qualora per circostanze anche non inerenti il rapporto di servizio lo stipendio netto dovesse subire riduzioni, le ritenute per il rimborso dei contratti di finanziamento in corso avranno luogo a condizione che venga comunque assicurato al dipendente il 50% dello stipendio netto spettante.

Qualora tale condizione non venisse rispettata, l'Azienda non opererà le ritenute derivanti dal contratto di delegazione nei limiti di quanto necessario per il pagamento di almeno il 50% dello stipendio spettante. L'Azienda darà immediata comunicazione all'Istituto di credito/società finanziaria della mancata effettuazione delle ritenute e delle relative cause.

In caso di riduzione dello stipendio derivanti dall'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, convertito dalla legge 739/1939 o di ritenute d'ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, ovvero per il subentro di pignoramenti, ex artt. 68,69 e 70 del D.P.R. n. 180/1950, la quota stipendiale derivante dalla delegazione convenzionale continua ad essere trattenuta, purchè al delegante sia garantita la spettanza di metà dello stipendio netto, calcolata prima della riduzione.

In caso di subentro di pignoramenti la quota delegata verrà ridotta per rientrare nel 50% dello stipendio o sospesa nei casi dovesse superare il 50%.

L'Azienda non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario o del delegante per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi.

Il dipendente può avvalersi dello strumento della delegazione convenzionale di pagamento, solo in presenza di un'apposita convenzione (Modello n. 2) tra l'Amministrazione e gli Istituti interessati, nella quale, tra i vari aspetti, sia specificato in particolare l'onere amministrativo posto



AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO"

Ospedale "San Carlo" di Potenza

Presidi Ospedalieri di Lagonegro, Melfi, Pescopagano e Villa d'Agri

Via Potito Petrone - 85100 Potenza - Tel. 0971 61 11 11

Codice Fiscale e Partita IVA - 01186830764

a carico degli stessi per il recupero da parte dell'Azienda dei costi sostenuti per le attività istruttorie e per la gestione della convenzione.

L'Istituto o la società esercente il credito che intende stipulare la convenzione con l'A.O.R. deve essere regolarmente iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB.

Art.8

Istanze di delegazione

Le istanze di delegazione di pagamento vanno presentate dal delegatario all'U.O.C. Gestione Risorse Umane.

L'Ufficio verificherà l'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante, nonché il rispetto delle clausole previste nella vigente convenzione stipulata con l'istituto delegatario.

Per il perfezionamento della delegazione occorre in ogni caso la previa formale accettazione da parte del delegatario.

L'Istituto proponente si impegna a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni che garantiscano un T.E.G., un T.A.E.G. e un I.S.C. massimi inferiori al tasso soglia come trimestralmente definito dal MEF.

Art.9

Oneri amministrativi

L'esecuzione delle delegazioni di pagamento determina un onere amministrativo per l'Azienda che impiega proprie risorse umane e strumentali.

Tale onere deve essere ristorato a carico degli istituti delegatari, fruitori del servizio, senza alcun costo aggiuntivo per i dipendenti, nella misura seguente:

TIPOLOGIA	ATTIVITA'	ONERE	PERIODICITA'
Delegazione di pagamento	Ricezione istanza ed istruttoria	€ 18,00	Una tantum
Delegazione di pagamento	Trattenute periodiche, invio tabulati nominativi, verifiche, variazioni e rendicontazioni	€ 2.05 per nominativo	Mensile, con trattenuta diretta in sede di pagamento



AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO"

*Ospedale "San Carlo" di Potenza
Presidi Ospedalieri di Lagonegro, Melfi, Pescopagano e Villa d'Agri*

*Via Potito Petrone - 85100 Potenza - Tel. 0971 61 11 11
Codice Fiscale e Partita IVA - 01186830764*

In applicazione di quanto stabilito dalla circolare MEF n. 18 del 03/06/2019 in merito agli aggiornamenti biennali dei detti oneri, qualora gli stessi dovessero intervenire durante il periodo di vigenza della convenzione con gli Istituti finanziari, saranno automaticamente aggiornati.

Gli oneri amministrativi una tantum saranno incamerati dall'U.O.C. Gestione Economico-finanziaria in un'unica soluzione in occasione della prima trattenuta operata in ragione della delegazione.

Il pagamento degli oneri amministrativi da parte degli istituti delegatari decorrerà dall'entrata in vigore del presente regolamento.


Le somme incassate saranno acquisite al bilancio aziendale e distintamente contabilizzate nella sezione RICAVI.

Art.10

Imputazione oneri e aspetti fiscali

Gli oneri mensili pari ad €. 2.05 a nominativo per le delegazioni di pagamento verranno trattenuti sino alla scadenza dei rapporti in essere e le somme incassate saranno acquisite al bilancio aziendale e distintamente contabilizzate nella sezione RICAVI.

Le convenzioni sono esenti dall'imposta di bollo e sono soggette alla registrazione solo in caso di uso. Nel caso di richiesta di registrazione l'imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente.



AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO" DI POTENZA

Via Potito Petrone – 85100 Potenza - Tel. 0971 - 61 11 11

Codice Fiscale e Partita IVA – 01186830764

Modello 1

U.O.C. Gestione Risorse Umane

A.O.R. San Carlo

Via Potito Petrone snc

85100 - POTENZA

Oggetto: richiesta certificato di stipendio.

Il/La sottoscritt _____, nato/a a _____ ()

il _____, residente a _____, Via _____, n. _____,

matricola n. _____, in servizio presso l'U.O. _____, recapito

telefonico _____, indirizzo email/pec dove inviare il certificato

CHIEDE

il rilascio di un certificato di stipendio per uso erogazione finanziamento.

Potenza, li _____

F.to

CONVENZIONE CON ISTITUTO FINANZIARIO

L'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, con sede in Potenza alla Via Potito Petrone snc, Codice Fiscale - Partita IVA 01186830764, di seguito Amministrazione o Azienda, nella persona del Direttore Generale pro-tempore _____

e

_____ con sede legale in _____
(C.F./P.I. _____ e iscrizione all'albo degli intermediari finanziari e/o all'Albo delle Banche al n. _____), di seguito Istituto, nella persona di _____, nato il _____ a _____ C.F. _____
in qualità di _____

premesse che

- L'Istituto è una società che opera nel mercato del credito ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 385/1993;
- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti dell'Azienda da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione, né questa risponde a qualsiasi titolo del rapporto intercorrente tra delegante e delegatario, né delle vicende ad esso connesse;
- i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n.180/1950;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempimento nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

visti

gli artt. 1269 e sgg. c.c., il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato n. 1/RGS del 17.01.2011, n. 2/RGS del 15/01/2015, n. 3/RGS del 17/01/2017 e n.

18/RGS del 03/06/2019 in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici, nonché il regolamento aziendale concernente gli istituti giuridici contrattuali della cessione del quinto e della delegazione di pagamento di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____.

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Modalità di fruizione della delegazione di pagamento

L'Azienda autorizza l'Ufficio competente in materia di trattamento economico dei dipendenti ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal Testo Unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni, in aggiunta ad un prestito derivante da cessione del quinto dello stipendio.

Nel caso di concorso con la cessione del quinto, il totale delle somme trattenute non può superare il 40% dello stipendio cedibile.

Si precisa che la quota relativa all'Istituto della delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

L'Azienda comunica per iscritto all'Istituto le deleghe non accettate.

Negli altri casi, quando ritenuto possibile, comunica le variazioni e/o modificazioni occorrenti affinché il contratto sia ricondotto alle previsioni normative. La delega non accettata non determina oneri a carico dell'Istituto.

Art. 2

Beneficiari

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di durata massima decennale.

La richiesta di delegazione non può comunque avere ad oggetto un periodo inferiore ai dodici mesi.

Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Art. 3

Trattenute stipendiali

Le quote di ammortamento del prestito saranno trattenute in busta paga entro il termine massimo di 60 giorni dal rilascio del beneplacito.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta a condizione che sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione. In caso contrario la quota delegata potrà essere sospesa.

L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art. 4

Versamenti trattenute stipendiali

Le trattenute saranno effettuate dall'U.O.C. Gestione Risorse Umane, previo svolgimento delle preliminari operazioni di verifica, ed i relativi versamenti verranno operati dall'U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria in favore delle credenziali bancarie o postali che l'Istituto indicherà nel contratto di finanziamento accettato dall'Azienda entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Il contratto di finanziamento è sempre intestato all'Istituto delegatario titolare del finanziamento ed effettivo erogatore del prestito. Non è ammesso lo sdoppiamento della figura del titolare del finanziamento ed effettivo erogatore. La notifica di un contratto contenente simili ipotesi si ha per non avvenuta. Le credenziali bancarie o postali dovranno riferirsi solo ed esclusivamente all'Istituto delegatario titolare del contratto di finanziamento, senza possibilità alcuna di interposizione né mandati all'incasso a favore di soggetto diverso.

Art. 5

Oneri amministrativi

L'Istituto si impegna ed assume l'obbligo ad ogni effetto di legge, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle circolari del Ministero Economia e Finanze – Ragioneria Generale dello Stato n. 2/RGS del 15 gennaio 2015 e n. 3/RGS del 17

gennaio 2017 nonché alla successiva circolare n. 18 del 03/06/2019 che ha confermato la misura dei suddetti oneri, così quantificati:

- Ricezione Istanze ed istruttoria: €. 18.00 una tantum iva inclusa;
- Trattenute, verifiche periodiche, variazioni, rendicontazione: €. 2.05 iva inclusa al mese per ogni delegazione/dipendente attiva.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

Art. 6

Versamento oneri amministrativi

Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà operato mediante ritenzione mensile diretta degli stessi sulle somme versate all'Istituto.

L'U.O. Gestione Economico-Finanziaria provvederà, successivamente, all'emissione delle relative fatture.

Art. 7

Estinzione e rinnovo finanziamento

Qualora il dipendente abbia già in atto una delegazione e intenda rimborsarla anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'amministrazione dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima data utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'irrogazione del nuovo finanziamento.

Art. 8

Cessazione servizio

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 9

Recesso

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno 60 giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 10.

Art. 10

Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione delle parti contraenti e si intende valida per cinque anni con esclusione di tacito rinnovo, fatte salve le clausole di cui agli artt. 11, 12 e 13.

La scadenza della convenzione non fa venire meno l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere alle ritenute stipendiali per i contratti ancora in essere e fino alla loro naturale scadenza, né quello dell'Istituto di corrispondere gli oneri amministrativi per l'intera durata della delega.

Art. 11

Attività dell'Istituto

L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria, anche non monomandataria, nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi inferiori al tasso soglia così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese".

Art. 12

Comunicazioni dell'Istituto

L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare annualmente, entro il 15 gennaio successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

Art. 13

Comunicazioni variazioni

Nel periodo di vigenza della convenzione l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito – nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

L'Istituto comunica tempestivamente eventuali provvedimenti e/o atti di qualsiasi natura applicati da autorità giudiziarie e/o amministrative e/o di controllo sospensive o interdittive dell'attività creditizia.

L'Istituto accredita preventivamente con lettera scritta gli intermediari abilitati ad intrattenere rapporti con l'Azienda e garantisce per essi il possesso, ed il mantenimento nel tempo, dei requisiti abilitanti previsti dalle norme di settore.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 14

Registrazione in caso d'uso

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 15

Controversie

La presente convenzione non conferisce all'Istituto, in nessun caso, il diritto all'accettazione della delega notificata o qualsivoglia facoltà, interesse o diritto comunque connesso e scaturente. La valutazione ed eventuale accettazione dei contratti notificati è e resta sempre atto discrezionale dell'azienda.

Le parti stabiliscono concordemente che in caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere intorno all'interpretazione e applicazione e comunque tutte e ogni questione connessa alla presente convenzione, il foro competente, non derogabile, è quello di Potenza.

Art. 16

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente riportato nel testo della presente convenzione si rimanda integralmente alla normativa vigente ed alle disposizioni contenute nel regolamento interno concernente gli istituti giuridici contrattuali della cessione del quinto e della delegazione di pagamento adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. _____, che l'Istituto finanziario stipulante, con la firma della presente convenzione, dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Potenza, li
Per l'Istituto

Per l'Amministrazione